

beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia; atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'O.C.C. Dott. F. con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 14 ter, comma 3, l. 3/12; atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di) (C.F.
(.....), nato a) in data, residente in

NOMINA

quale liquidatore il dott. Dott. con studio in via

DISPONE

1. Che, fino all'emissione del provvedimento di cui all'art. 14-*novies*, comma 3, l. 3/12, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed in particolare i due procedimenti promossi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con pignoramento prezzo terzi e segnatamente

a. il procedimento esattoriale, codice identificativo del fascicolo e codice identificativo della procedura

b. il procedimento esattoriale, codice identificativo del fascicolo e codice identificativo della procedura esecutiva

2. Che il presente decreto venga pubblicato sul quotidiano il Cittadino, e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza cura e spese del richiedente;

3. Che il liquidatore:

- formi l'elenco dei creditori;
- predisponga l'inventario;
- comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
- predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 *novies*;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

ESCLUDE

dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., nonché le somme necessarie per il sostentamento, pari ad € 1.700,00.

Monza, 02.02.2021

Il Giudice